

## STATUTO

SISTEMA CAMERALE SERVIZI  
SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA  
IN FORMA ABBREVIATA  
SI.CAMERA S.C.R.L.

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM PIAZZA SALLUSTIO 21  
Numero REA: RM - 1388573  
Codice fiscale: 12620491006  
Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A  
RESPONSABILITA' LIMITATA

## Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-01-2017 - Statuto completo .....	2
--	---

**S T A T U T O**

**SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE**

**Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita la società consortile a responsabilità limitata denominata "Sistema Camerale Servizi società consortile a responsabilità limitata" in forma abbreviata "Si.Camera s.c.r.l." (nel prosieguo indicata anche come "Società")

**Articolo 2 - Natura**

La Società è costituita ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro ed è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. La Società è a capitale interamente pubblico ed è una struttura del Sistema Camerale Italiano, ai sensi della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e del D.Lgs 15 febbraio 2010 n. 23 e s.m.i., strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei consorziati.

L'attività caratteristica ed il relativo valore della produzione della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.

Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere

distribuiti ai Soci e dovranno essere utilizzati in attività pertinenti l'oggetto sociale.

Gli enti controllanti esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo l'istituto dell'in house providing.

### **Articolo 3 - Sede sociale**

La Società ha sede legale in Roma. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e senza che ciò comporti modificazione dello Statuto sociale in caso di spostamento nel medesimo Comune, la sede sociale è attualmente posta in Piazza Sallustio 21. Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune è pertanto deciso con delibera dell'Organo Amministrativo e non comporta modifica dello Statuto stesso.

In considerazione dei fini istituzionali la Società, con delibera dell'Organo Amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi operative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e unità locali comunque denominate.

### **Articolo 4 - Durata**

La durata della Società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

## **TITOLO II - ATTIVITA' COSTITUENTI L'OGGETTO SOCIALE**

#### Articolo 5 - Oggetto sociale

La Società realizza le iniziative decise dai consorziati per il perseguimento dei loro obiettivi programmatici, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli interessi generali del Sistema Camerale mediante la produzione di beni o servizi strumentali ai consorziati, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di riferimento, nonché di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016.

Nell'ambito delle tematiche e delle competenze attribuite dalla legge al Sistema Camerale la Società svolge attività di assistenza tecnica, assistenza organizzativa e assistenza amministrativa, realizza servizi e strumenti di comunicazione, effettua ogni altra attività di supporto operativo.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali ed industriali occorrenti per il conseguimento del proprio oggetto sociale, ivi compresa la costituzione di società e la partecipazione in società. Essa potrà, infine, in via non prevalente, prestare fidejussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.

**TITOLO III - CAPITALE SOCIALE E SOCI**

**Articolo 6 - Capitale sociale**

Il capitale sociale è di euro 4.009.935,00 (quattromilioni novemila novecentotrentacinque/00) ed è diviso in quote ai sensi di legge, pari ad Euro 1 (uno) e multipli di Euro 1 (uno).

Il capitale potrà essere aumentato nel rispetto delle vigenti norme in materia in relazione alle richieste di ammissione di nuovi Soci, purché aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7, ovvero quando ciò sia reso necessario da esigenze di operatività della Società, per copertura di perdite, per affrontare nuovi programmi sociali e, in generale, quando lo richieda l'interesse sociale.

Gli aumenti del capitale rivolti ai nuovi Soci comunque aventi i requisiti di cui al successivo articolo 7 possono essere attuati anche senza il diritto di opzione di cui all'articolo 2481-bis primo comma del codice civile; in tali casi spetta ai Soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

**Articolo 7 - Soci**

In ragione delle finalità consortili della Società e dei principi che la regolano, alla stessa possono partecipare solo quei soggetti giuridici pubblici facenti parte del Sistema Camerale Italiano ed indicati all'articolo 1, comma 2, della legge n. 580 del 1993 così come modificata dal D.Lgs. 15

febbraio 2010 n. 23 e s.m.i. e gli Enti pubblici che svolgano attività attinenti alle finalità della Società.

**Articolo 8 - Trasferimento della partecipazione sociale e diritto di prelazione**

La quota può essere trasferita in tutto o in parte esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto.

In caso di trasferimento delle quote, viene riconosciuto il diritto di prelazione a parità di condizioni in favore degli altri Soci ed in proporzione alle quote possedute.

Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione il Socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie quote sociali deve darne comunicazione agli altri Soci ed all'Organo Amministrativo della Società mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni della cessione. La comunicazione vale come proposta contrattuale di cessione nei confronti dei Soci, i quali possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta giorni dall'invio della proposta.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intera quota offerta, esse saranno considerate inefficaci.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più Soci, questi si dividono la quota offerta in cessione in modo

che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale, salvo diverso accordo tra loro.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dall'invio della comunicazione con le modalità sopra indicate, consente al Socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto ed alle condizioni indicate nella comunicazione stessa.

#### **Articolo 9 - Contributi**

Per il perseguimento dello scopo sociale, l'Assemblea può deliberare il versamento da parte dei Soci di contributi in denaro a norma dell'articolo 2615-ter del codice civile. Tale versamento è proposto all'Assemblea dall'Organo Amministrativo previo preventivo parere conforme espresso dal Comitato per il Controllo Analogico.

#### **Articolo 10 - Recesso**

Il Socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'Organo Amministrativo mediante posta elettronica certificata, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente e del suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro 30 (trenta)

giorni dalla sua conoscenza da parte del Socio. Sono salvi i diversi termini previsti da speciali disposizioni di legge.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente.

L'Organo Amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri Soci.

Il recesso si intende esercitato nel giorno in cui la comunicazione perviene all'indirizzo della sede legale della Società.

Le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in misura pari alla quota di capitale sociale nominale dallo stesso detenuta.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla comunicazione di recesso effettuata dal Socio alla società. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi comunque avente i requisiti di cui all'articolo 7 dello Statuto; in tal caso le partecipazioni saranno rimborsate al Socio in proporzione al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato con decisione dei Soci.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente, applicandosi in tale ultimo



caso l'articolo 2482 del codice civile; le partecipazioni saranno rimborsate al Socio tenendo conto del valore nominale del capitale sociale detenuto dallo stesso al momento della dichiarazione di recesso in correlazione allo scopo consortile della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

#### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI**

##### **Articolo 11 - Organi sociali**

Sono organi della Società:

l' Assemblea;

l'Organo Amministrativo costituito dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico;

l'Organo di Controllo.

Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

##### **Articolo 12 - Decisioni dei Soci**

Sono riservate alla competenza dei Soci:

la determinazione degli indirizzi strategici e l'approvazione del bilancio preventivo;

l'approvazione del bilancio consuntivo e la destinazione degli utili;

	la determinazione della tipologia dell'Organo	
	Amministrativo;	
	la nomina dei componenti, dopo averne determinato il	
	numero, del Consiglio di Amministrazione, ovvero	
	dell'Amministratore Unico;	
	la nomina, all'interno dei componenti del Consiglio di	
	Amministrazione, del Presidente ed eventualmente del Vice	
	Presidente;	
	la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio	
	Sindacale o del Sindaco Unico, con determinazione dei relativi	
	compensi, salva la facoltà prevista all'articolo 22 dello	
	Statuto;	
	la nomina dei componenti e del Presidente del Comitato	
	per il Controllo Analogo, di cui si avvale l'Assemblea e che	
	esercita le funzioni di cui all'art. 23 dello Statuto;	
	le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei Soci;	
	la definizione dei contributi a carico dei Soci e le	
	relative modalità, secondo quanto indicato all'articolo 9	
	dello Statuto.	
	Le decisioni devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione	

scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, salvi i casi in cui per legge sia obbligatorio l'adozione del metodo assembleare.

**Articolo 13 - Decisioni mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto**

Per consultazione scritta si intende il procedimento con cui si propone al Socio - con comunicazione scritta su qualsiasi supporto ed inviata anche all'Organo Amministrativo e ai Sindaci con qualsiasi mezzo che consenta di averne ricevuta - una determinata decisione chiaramente identificata dal documento inviato. La risposta alla consultazione deve essere apposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione.

Per consenso espresso per iscritto si intende il consenso del Socio su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto; il voto dei Soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", unitamente alle eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione. La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione e l'esito del voto espresso con le modalità di cui sopra.

L'Organo Amministrativo, verificato che si è formata

validamente la decisione del Socio in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi sistema - ivi compresi il fax e la posta elettronica - ai Soci stessi e ai Sindaci e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle decisioni dei Soci ai sensi dell'articolo 2478 del codice civile indicando:

- la data in cui la decisione deve intendersi formata;
- su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti alla decisione adottata.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei Soci devono essere conservati in allegato al libro stesso.

#### **Articolo 14 - Convocazione dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione assembleare; nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e può essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno:

- per la definizione delle linee strategiche della

Società, l'approvazione del piano di attività dell'anno successivo, l'approvazione del bilancio preventivo e del relativo piano di investimenti;

- per l'approvazione del bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nei limiti di cui all'articolo 2364, comma 2, del codice civile, tale termine può, dall'Organo Amministrativo, essere portato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea.

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno.

#### **Articolo 15 - Presidenza dell'Assemblea**

Il Presidente dell'Assemblea è eletto dall'Assemblea stessa prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

#### **Articolo 16 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea**

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza del rappresentante del Socio munito dei necessari poteri.

Le modalità di espressione del voto sono decise dall'Assemblea.

Le maggioranze previste per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea sono quelle di legge.

#### **Articolo 17 - Organo Amministrativo**

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, a seconda di quanto stabilito, di volta in volta, dall'Assemblea dei Soci ai sensi del precedente articolo 12 dello Statuto e nel rispetto delle norme di legge in vigore al momento dell'elezione ovvero dall'Amministratore Unico. Gli

Amministratori, in caso di organo collegiale, ovvero l'Amministratore Unico durano in carica tre esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio, con possibilità di essere rieletti. Trattandosi di società strumentale e in house al Sistema Camerale le cariche e le funzioni di Consigliere di Amministrazione e di Presidente ovvero di Amministratore Unico, se attribuite a personale dipendente di enti e strutture del Sistema Camerale, rientrano nelle attività istituzionali e sono esercitate a titolo gratuito, tranne nel caso in cui siano svolte in via esclusiva. Secondo le modalità previste dalla legge è fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza, premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato. Gli Amministratori, in caso di organo collegiale, sono scelti secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. In caso di organo collegiale, il venir meno della metà più uno dei Consiglieri di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 18 - Convocazioni, riunioni e deliberazioni**

**dell'Organo Amministrativo**

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia o negli Stati membri dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo

giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi, comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione e della tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, da spediti almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai Sindaci effettivi e, nei casi di urgenza, da spediti almeno due giorni prima.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio stesso, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del Collegio Sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i



principi di buona fede e di parità di trattamento dei  
Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della  
maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni sono prese a  
maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei  
voti, prevale quello di colui che presiede.

Il Consiglio si avvale dell'opera di un segretario, che potrà  
essere scelto anche al di fuori dei propri membri, tra i  
dipendenti e collaboratori della Società.

In presenza di Organo Amministrativo individuale,  
l'Amministratore Unico può chiedere al Collegio Sindacale di  
partecipare alle sedute nelle quali assume i provvedimenti di  
gestione della Società. In tal caso le riunioni si svolgono  
presso la sede sociale e sono tenute anche con l'ausilio di  
sistemi e tecnologie per i colloqui a distanza. Tale attività  
non sostituisce l'esercizio dei compiti di vigilanza e  
controllo in capo al Collegio Sindacale.

In tali occasioni, l'Amministratore Unico si avvale dell'opera  
di un segretario, scelto tra i dipendenti e collaboratori  
della Società.

#### **Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo provvede alle attività di ordinaria e  
straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato alle  
decisioni dei Soci riportate al precedente articolo 12 dello  
Statuto.

Nell'ipotesi di Organo Amministrativo collegiale il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un solo Amministratore delegato determinandone i poteri nei limiti dell'articolo 2381 del codice civile.

L'organo Amministrativo può nominare il Direttore Generale ed il Direttore Operativo, ai quali attribuisce le eventuali deleghe ed i poteri necessari per la gestione dell'attività sociale che non ritiene di conservare per sé.

#### **Articolo 20 - Firma e rappresentanza sociale**

La firma sociale della Società e la legale rappresentanza della Società spettano al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ovvero all'Amministratore Unico. La firma e la legale rappresentanza spettano anche ai singoli Consiglieri in relazione agli eventuali specifici incarichi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

La firma del Vice Presidente costituisce di per se stessa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

#### **Articolo 21 - Decadenza dell'Organo Amministrativo**

L'Organo Amministrativo decade automaticamente dalla carica in caso di modifica della struttura dell'organo medesimo, da individuale a collegiale o viceversa.

#### **Articolo 22 - Organo di Controllo**

L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile e ne

determina il compenso; l'Organo di Controllo ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile ed esercita anche le funzioni di revisione legale dei conti.

Ove sia nominato, il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente del Collegio, e 2 (due) sindaci supplenti.

Tutti i membri del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

All'Unioncamere è comunque riservata la facoltà di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ovvero il Sindaco Unico.

#### **TITOLO V - COMITATO**

##### **PER IL CONTROLLO ANALOGO**

##### **Articolo 23 - Comitato per il Controllo Analogo**

Al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze del Sistema Camerale è costituito il Comitato per il Controllo Analogo con compiti di orientamento su specifiche aree tematiche e/o di interesse e con l'obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni di sistema individuati. Tale Comitato, inoltre, ha il compito di vigilare e controllare, anche richiedendo informazioni e

documentazione, sulla corretta attuazione da parte dell'Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea dei Soci, concorrendo in tal modo all'attuazione del controllo analogo da parte dei Soci stessi.

Il Comitato per il Controllo Analogo è composto da un numero massimo di 7 (sette) membri. I suddetti membri sono nominati dall'Assemblea tra i Presidenti in carica presso le Camere di Commercio, in modo da garantirne la più ampia rappresentanza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso decadono al cessare del loro incarico presso la Camera di Commercio. Nell'ipotesi in cui sia necessario, per qualsivoglia motivo, sostituire un componente del Comitato, l'Assemblea provvederà a nominare un sostituto nella prima convocazione utile.

Ciascun Socio ha diritto di proporre al Comitato per il Controllo Analogo, per le relative valutazioni, approfondimenti su questioni che rientrano nelle competenze ad esso assegnate.

Con apposito regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato per il Controllo Analogo.

## **TITOLO VI - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

### **Articolo 24 - Esercizio sociale**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di

ogni anno.

#### **Articolo 25 - Bilancio**

Il bilancio è presentato ai Soci entro i termini di cui all'articolo 14 del presente statuto.

In considerazione della natura consortile della società, gli utili risultanti dal bilancio annuale approvato dall'Assemblea, al netto delle eventuali perdite dei precedenti esercizi, sono destinati a riserva legale, nei limiti di legge, e per la rimanente parte a riserva ordinaria ovvero reinvestiti nell'attività secondo le determinazioni dell'Assemblea.

#### **TITOLO VII - SCIoglimento, LIQUIDAZIONE, CLAUSOLA ARBITRALE, DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Articolo 26 - Scioglimento**

La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.

#### **Articolo 27 - Conciliazione e arbitrato**

Tutte le controversie nascenti dal presente Statuto relative a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno devolute ad un tentativo di conciliazione ai sensi del D.Lgs. 4 ottobre 2010, n. 28 da svolgersi da parte della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Roma e da risolversi secondo il Regolamento da detta Azienda Autonoma adottato.

Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni la procedura non sia definita ovvero in caso di mancato raggiungimento di un accordo, tutte le controversie derivanti dal presente statuto relativi a diritti disponibili e che non prevedano l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero saranno risolte per via arbitrale secondo il Regolamento di arbitrato della Azienda Speciale Autonoma di arbitrato e conciliazione summenzionata.

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati da detta Azienda Speciale Autonoma in conformità del suo Regolamento.

Il Tribunale Arbitrale deciderà con arbitrato rituale e secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile.

#### **Articolo 28 - Riferimento alla normativa vigente**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa vigente.